

CASA DI RIPOSO "A. B. OTTOLENGHI" ETS

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 – Denominazione – Sede

La Casa di Riposo "A. B. Ottolenghi ETS" Alba - già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – è una Fondazione che prende il nome dal Conte Arturo Benvenuto Ottolenghi che con proprio testamento destinò la sua proprietà sita in regione Rondò per costruirvi la nuova sede dell'Ente, proseguendo l'attività che già svolgeva la Casa di Riposo per i Poveri Vecchi di Alba.

L'Istituzione fu poi eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951.

La Casa di Riposo A.B. Ottolenghi ETS ha assunto personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Regione Piemonte D.G.R. n. 37 - 27367 del 17 maggio 1999.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale del Piemonte, il 27 luglio 1999, aveva comunicato l'avvenuta iscrizione della Casa di Riposo nel registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La Casa di Riposo ha sede in Alba (Cuneo).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

Art. 2 – Scopo

La Casa di Riposo esercita, senza scopo di lucro, in via principale l'attività di interesse generale che consiste nel fornire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore); il tutto per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare scopo della Casa di Riposo "A.B. Ottolenghi ETS" è quello di ospitare per libera scelta degli interessati, persone anziane in condizioni di totale o parziale non autosufficienza o comunque bisognose di assistenza, alle quali fornire, nell'ambito delle prestazioni di ricovero, servizi specifici di carattere socio-assistenziale o socio sanitario previsti dalla normativa regionale per la tipologia strutturale che sarà autorizzata, assicurare la fruizione di prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a recuperare o migliorare l'autosufficienza.

Oltre alle succitate prestazioni, la Casa di Riposo potrà erogare servizi socio-assistenziali o socio sanitari di tipo semi residenziale in regime diurno in grado di essere supporto a situazioni precarie e alternative al ricovero a tempo pieno.

Potrà anche organizzare servizi di assistenza a domicilio con proprio personale specializzato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività divulgativa, favorire lo sviluppo e lo svolgimento di studi, di ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni inerenti al proprio settore di attività, ossia il benessere e la cura di persone anziane in condizioni di totale o parziale non autosufficienza.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, promuove altresì l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

La Casa di Riposo non può svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di Terzo Settore ed in particolare dei limiti imposti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Di tali attività dovrà essere data menzione nei documenti di Bilancio.

Titolo di preferenza per l'ammissione alle prestazioni è la residenza nel Comune di Alba.

Art. 3 – Natura giuridica

La Casa di Riposo "A. B. Ottolenghi ETS" è un Ente del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali della Casa di Riposo durante la vita della stessa o all'atto del suo scioglimento.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione così come quella di Presidente e Vice Presidente sono di massima gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 comma 3 Codice del Terzo settore, e salvo rimborso delle spese analiticamente documentate e giustificate.

La Casa di Riposo ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Organi della Fondazione

Sono organi della Casa di Riposo:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compresi il

Presidente e il Vice Presidente, dura in carica per cinque anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato; l'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del successivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Alba inteso come persona fisica non nel suo ruolo istituzionale di Sindaco bensì come persona di riferimento della comunità locale.

Due membri sono nominati dal Vescovo della Diocesi di Alba.

Un membro è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente, il quale lo sceglie di norma tra i propri componenti, questo al fine di favorire la continuità della gestione.

Se, per dimissioni o altra causa, durante il mandato viene a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto che lo ha nominato provvede a comunicare un nuovo nominativo per la sostituzione entro sessanta giorni dalla cessazione; l'eventuale sostituzione del Consigliere nominato dal precedente Consiglio di Amministrazione è deliberata dal Consiglio in carica. I nuovi Consiglieri nominati come sopra scadono insieme al Consiglio in carica.

La nomina non comporta rappresentanza dei soggetti o enti dai quali proviene la nomina stessa, pertanto tutti i Consiglieri svolgono la loro funzione senza vincolo di mandato; ciò determina l'esclusione in capo ai soggetti o enti medesimi di ogni potere di indirizzo, di influenza o di revoca.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono, i soggetti interdetti, inabilitati, falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o che si trovino nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla Legge. Non possono inoltre essere nominati e, se nominati decadono, coloro che hanno rapporti di amministrazione e direzione con enti e strutture pubbliche e/o private che sono in concorrenza con la Casa di Riposo "A.B. Ottolenghi ETS".

Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal membro designato più anziano di età per gli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 6 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione tra i membri dello stesso.

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni, ivi compresa la legale rappresentanza. La firma del Vice Presidente in sostituzione del Presidente fa fede dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio può essere differita fino al mese di giugno, comunque nei termini per poter correttamente e tempestivamente adempiere al deposito dello stesso presso il competente Registro ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le riunioni avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Casa di Riposo o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con invito scritto per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, spedito – anche per via telematica - o consegnato a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo almeno un giorno prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza, audio o videoconferenza) purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi i requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Segretario delle riunioni del Consiglio è di norma il Responsabile di Struttura, che redige i relativi verbali; in assenza del Responsabile di Struttura, il Consiglio chiama a segretario un proprio membro o un dipendente.

Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Casa di Riposo in via tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare:

- approva e modifica lo Statuto e i regolamenti interni con il voto favorevole di almeno tre componenti;
- per i Consiglieri verifica i requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui all'articolo 5 del presente Statuto; adotta entro 30 giorni i provvedimenti di sospensione e decadenza;
- approva il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e, ove previsto, redige il Bilancio sociale;
- stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività, gli obiettivi ed il budget eventuale da fornire al Responsabile di Struttura, determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;

- stabilisce la retribuzione dell'Organo di Controllo così come l'eventuale attività di revisione Legale dei Conti nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto, provvede alla determinazione della pianta organica, alla nomina ed al licenziamento del Responsabile di Struttura, dei capi struttura e degli altri dipendenti, esercita il potere disciplinare su tutto il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene eventualmente di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già previsti per statuto;
- delibera su tutti gli altri argomenti che interessano la Casa di Riposo;
- ratifica i provvedimenti a carattere di urgenza eventualmente adottati dal Presidente;
- può delegare a uno o più suoi Componenti particolari poteri, deleghe o procure limitatamente a singoli atti, o categorie di atti, determinando i limiti della delega e le modalità della rendicontazione al Consiglio stesso;
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Casa di Riposo con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Art. 9 – Modalità di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, salvo la facoltà di procedere con voto segreto, allorché si tratti di deliberazioni concernenti persone.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Verbalì delle riunioni

I verbalì delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro tenuto a norma di legge.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Responsabile di Struttura nelle sue funzioni di segretario o dal suo sostituto a norma dell'art. 7; i verbali sono sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente.

Le copie dei verbali ed i relativi estratti sono autenticati dal Presidente pro tempore.

Art. 11 – Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Casa di Riposo con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stipula i contratti in cui la Casa di Riposo è parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Responsabile di Struttura, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Responsabile di Struttura

Il Responsabile di Struttura, o Direttore, assicura la corretta gestione delle risorse operative della Casa di Riposo.

Il Responsabile di struttura medesimo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, tenuto presente il disposto dell'art. 14 del presente Statuto.

Il Responsabile di struttura deve possedere comprovati requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla funzione e dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia. Detti requisiti sono accertati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Responsabile di Struttura sono affidati le responsabilità e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al Responsabile di Struttura competono i compiti di organizzazione generale delle attività nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in particolare:

- è responsabile della gestione generale della Struttura e di ogni aspetto qualitativo e quantitativo delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e complementari fruite dagli ospiti;
- è responsabile della gestione del budget di spesa assegnato dal Consiglio di Amministrazione;
- organizza e gestisce sotto la propria responsabilità tutte le risorse umane operanti nella Struttura, realizzando il necessario raccordo e armonizzazione delle diverse componenti prestazionali, con l'obiettivo di raggiungere ottimali livelli qualitativi dei Servizi e attività rivolte agli ospiti;
- intrattiene i rapporti della Casa di Riposo con i servizi sociali territoriali e con ogni altra amministrazione pubblica e privata in ordine all'attività socio-sanitaria svolta;
- è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura e coordina il collegamento con le U.V.G. in relazione all'elaborazione, alla gestione e al monitoraggio dei P.A.I. nei casi dove non sia presente il Direttore Sanitario;
- è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti in ambito

socio-sanitario residenziale, tra le quali quelle in materia di sicurezza, di privacy, di sicurezza alimentare;

- propone al Consiglio di Amministrazione gli accordi di collaborazione e le convenzioni tra la Casa di Riposo ed Enti pubblici e privati esterni anche nell'ottica di integrazione della Struttura con il territorio ove è ubicata e di miglioramento della qualità della vita degli ospiti accolti.

Il Responsabile di struttura è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Quando è presente ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio stesso sui suddetti atti.

Le attribuzioni e competenze del Responsabile di Struttura sono definite in apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Personale

La Casa di Riposo ha un proprio organico formato secondo le necessità istituzionali e i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

La Casa di Riposo promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualifica professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti e la flessibilità delle strutture nell'ottica del miglioramento delle prestazioni a favore degli ospiti.

La disciplina del personale è demandata al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto e fatti salvi i compiti organizzativi del Responsabile di Struttura, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del contratto collettivo nazionale di lavoro previsti per il settore.

Art. 14 – Pianta organica – Conflitto d'interessi

La pianta organica, l'organizzazione interna, la disciplina del personale e i requisiti per specifiche funzioni, quando espressamente richiesti, sono determinati e verificati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della legislazione vigente, nel rispetto delle norme e delle convenzioni che regolano le prestazioni sanitarie e sociali erogate.

I Membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Responsabile di struttura non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'Ente, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'interessato.

In particolare: il Consigliere, l'Organo di Controllo o il Responsabile di Struttura devono dare notizia agli altri Consiglieri di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Casa di Riposo.

Art. 15 – Organo di Controllo

La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico. Il soggetto nominato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano all'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e successive modificazioni.

L'Organo di Controllo, ed eventualmente il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti se l'incarico di revisione è attribuito dal Consiglio a soggetto diverso, è nominato di comune accordo tra il Sindaco

del Comune di Alba e il Vescovo della Diocesi di Alba.

Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale (ove previsto dalla Legge) sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dalla Legge. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), all'Organo di Controllo, su decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere altresì affidato l'incarico di svolgere la revisione legale dei conti. In alternativa, sempre su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti potrà essere affidata ad un Revisore Legale dei conti ovvero ad una Società di Revisione.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo e, se nominato, il Revisore Legale dei Conti ovvero la società di Revisione, durano in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione dell'Organo di Controllo così come l'eventuale attività di revisione Legale dei Conti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il suo funzionamento la Casa di Riposo "A.B. Ottolenghi ETS" dispone del seguente patrimonio:

a) fondo di dotazione indisponibile, costituito dai seguenti immobili, direttamente destinati alla realizzazione dei propri scopi istituzionali:

- immobile situato in Alba (Cuneo), Corso Asti n. 3, iscritto a catasto al foglio 13 particella 97 sub. 3 (già sub.2) Piano S1-T-1-2-3-4 z.c. 2 categoria B/1 classe 2 mq. 3814 rendita € 5.268,34;

- proprietà superficaria dell'immobile in Alba iscritto a catasto al foglio 13 particella 452 sub.2 Corso Asti Piano T categoria B/1 classe 2 mq.46,75 rendita € 46,75, immobile gravato da diritto di superficie a favore del Comune di Alba scadente 15 ottobre 2037;

b) patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il conseguimento degli scopi statuari ed indicati nello Stato Patrimoniale;

- dai beni mobili indicati nello Stato Patrimoniale;

- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile.

Art. 17 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Casa di Riposo dispone delle seguenti entrate:

- le rette corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle A.S.L. e dai Comuni;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all' art. 16;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all' attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Art. 18 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio di esercizio in ottemperanza con le disposizioni di Legge previste dal Codice del Terzo Settore ed in conformità con la modulistica prevista dalle specifiche disposizioni in vigore, da approvarsi nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì alla redazione del Bilancio Sociale ove espressamente previsto dalla Legge e secondo le apposite linee guida previste.

Nei documenti di Bilancio il Consiglio di Amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì nei tempi previsti dalla Legge al deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero ove le disposizioni di Legge in vigore lo prevedano.

Art. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In ottemperanza con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Casa di Riposo A.B. Ottolenghi ETS è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività di interesse generale perseguite dalla casa di Riposo ed individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione

imposta dalla legge. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità da quanto sopra sono nulli.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato in originale:

Giacomo Giuseppe Battaglino

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)

* * * * *

Certificazione di conformità
di copia digitale a originale analogico

**(art. 22, comma 1 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)**

Certifico io sottoscritta Barbara PILEPICH, Notaio in Cuneo, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 31 agosto 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 11 (undici) pagine con questa e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Cuneo, nel mio studio in Piazza Europa numero quattordici, 10 marzo 2026.

File firmato digitalmente dal Notaio Barbara Pilepich